

Codice DB1009

D.D. 9 aprile 2010, n. 245

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "Bignugno inferiore" e "Bignugno superiore", ubicate in Comune di San Bernardino Verbano (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "Bignugno inferiore" e "Bignugno superiore", ubicate in Comune di San Bernardino Verbano (VB), è definita come risulta nell'elaborato "Tav. 4 – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, ove possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

– provvedere alla verifica dei centri di pericolo e delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle latrine non risanate degli stabili non più utilizzati a fini abitativi di pertinenza degli alpeggi Bignugno Alto e Bignugno Basso e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;

– provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

– alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Bernardino Verbano, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell'aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio